



Decreto Legislativo
7 marzo 2005, n. 82
**"Codice dell'amministrazione
digitale"**

Codice della Amministrazione digitale

Art. 1 Definizioni


Il Ministero ha inteso porre all'Art. 1 le definizioni ricorrenti in ambito I.T.

Si tratta di termini conosciuti dagli addetti ai lavori, ma spesso sconosciuti a chi opera al di fuori degli ambienti tecnologici.

Codice della Amministrazione digitale

- **a) allineamento dei dati**: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
- **b) autenticazione informatica**: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
- **c) carta d'identità elettronica**: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

Processo di popolamento di un Datawarehouse



Codice della Amministrazione digitale

- *d)* **carta nazionale dei servizi**: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- *e)* **certificati elettronici**: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;
- *f)* **certificato qualificato**: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

Codice della Amministrazione digitale

- *g)* **certificatore**: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
- *h)* **chiave privata**: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
- *i)* **chiave pubblica**: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

Codice della Amministrazione digitale

- *l)* dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- *m)* dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
- *n)* dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- *o)* disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

Codice della Amministrazione digitale

- *p)* documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- *q)* **firma elettronica**: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

Codice della Amministrazione digitale

- *r)* **firma elettronica qualificata**: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;

Codice della Amministrazione digitale

- s) **firma digitale**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;

Codice della Amministrazione digitale

- *u)* **gestione informatica dei documenti**: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
- *v)* originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

Codice della Amministrazione digitale

- z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Codice della Amministrazione digitale

- *aa)* **titolare**: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
- *bb)* **validazione temporale**: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Codice dell'Amministrazione Digitale

- **in vigore dal 1 gennaio 2006**
- **ordina e riunisce norme già esistenti e ne introduce di nuove per nuovi servizi**
- **stabilisce il principio che i cittadini e le imprese hanno il diritto ad avvalersi di una “amministrazione amica ed efficiente” che eroga servizi**
- **indica nuovi strumenti e ne consolida la validità giuridica**

Diritti dei cittadini e delle imprese

- **diritto di usare l'ICT nei rapporti con la PA (Art. 3)**
- **diritto ad inviare documenti in formato elettronico, (nel rispetto della normativa, Art. 4)**
- **diritto a effettuare i pagamenti in forma elettronica – digitale (a partire dal 30.6.2007 – Art. 5)**
- **Utilizzo di posta elettronica certificata (Art. 6)**
- **diritto a ottenere servizi di qualità (Art. 7) – obbligo di trasmettere ai ministeri relazioni annuali sulla soddisfazione dei cittadini / imprese**
- **alfabetizzazione informatica (Art. 8) – promosse per iniziativa dello stato**
- **obbligo per la PA di riorganizzare gli sportelli unici (imprese e cittadini) per gestire i procedimenti in maniera informatica (Art. 10) – DPR 447 del 20.10.98**

Diritti dei cittadini e delle imprese

- **diritto di usare l'ICT nei rapporti con la PA (Art. 3)**
- **diritto ad inviare documenti in formato elettronico, (nel rispetto della normativa, Art. 4)**
- **diritto a effettuare i pagamenti in forma elettronica – digitale (a partire dal 30.6.2007 – Art. 5)**
- **Utilizzo di posta elettronica certificata (Art. 6)**
- **diritto a ottenere servizi di qualità (Art. 7) – obbligo di trasmettere ai ministeri relazioni annuali sulla soddisfazione dei cittadini / imprese**
- **obbligo per tutte le PA di cooperare tra loro per lo scambio on-line dei dati relativi alle pratiche di cittadini ed imprese**
- **obbligo per la PA di riorganizzare gli sportelli unici (imprese e cittadini) per gestire i procedimenti in maniera informatica**

Strumenti innovativi disponibili

- **firma elettronica e firma digitale**
- **PEC - Posta Elettronica Certificata**
- **SPC - Sistema Pubblico di Connettività**
- **CIE e CNS - carte elettroniche**
- **siti Internet della PA usabili**

Gestione digitale della documentazione

- **riportate definizioni puntuali**
 - documento informatico
 - concetto di documento “originale unico” elevato a rango di legge
- pieno valore probatorio dei documenti informatici
- formazione dei documenti con mezzi informatici
- gestione dei procedimenti amministrativi informatici con raccolta dei documenti nei fascicoli informatici
- possibilità di conservazione su supporti informatici
- recupero del cartaceo tramite piani di sostituzione

Impatto organizzativo

- Le pubbliche amministrazioni dovranno razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche stabilite. (Art. 15 c. 2)

Conferenza permanente per l'Innovazione

- E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica (Art. 18) con funzioni di consulenza in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
- ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni tecnologiche
- La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale

Documenti digitali

- I documenti informatici hanno valore legale, purché conformi ai vincoli tecnici (Art. 20 c. 1)
- Il documenti informatico con firma digitale è utilizzabile in giudizio e ha valore probatorio (commi 2 e 3)
- E' valida la firma digitale di un Ente Certificatore Europeo, purché risponda ai requisiti della U.E.
- Anche le copie hanno valore legale, purché rispondano ai vincoli tecnici e abbiano firma digitale riconosciuta

Firma Digitale e autentica

- La firma digitale sostituisce punzoni, timbri, sigilli, etc. (Art. 24 c. 2)
- Il certificato Digitale deve essere ammesso da una Certification Authority e non deve essere scaduto, revocato, etc...
- La firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, è valida e riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile

CERTIFICATORI

I certificatori o i loro legali rappresentanti, se persone giuridiche, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Cosa dice l'Art. 26

- all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- Ai certificatori che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice mentre si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Verificare le leggi...

- articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
- Direttiva 1999/93/CE

Certificatori Qualificati

I certificatori qualificati devono (Art. 27):

- dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione
- applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate
- adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati,
-

Responsabilità del certificatore

- Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi ne abbia fatto ragionevole affidamento
- Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto **della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato**

Art. 31

Vigilanza sull'attività di certificazione

Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.

Art. 32.

Obblighi del titolare e del certificatore

Il certificatore deve provvedere (stralcio):

- Alla verifica dell'identità del richiedente
- A rilasciare e rendere pubblico il certificato
- A revocare / sospendere il certificato per uso illecito, abusi, falsificazioni, etc.
- A non utilizzare i dati in proprio possesso per altri fini
- Assicurare la marcatura temporale

Art. 34

Norme per le P.A. e altri enti qualificati

Le pubbliche amministrazioni possono:

- Rilasciare i certificati, ma la loro validità è limitata al rapporto con la PA emittente
- Per la gestione dei documenti interni (certificati) può seguire regole diverse da quelle della presente legge
- **Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (cioè entro il 31/12/2007) le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.**

Art. 40.

Formazione di documenti informatici

- Le amministrazioni formano i documenti in formato elettronico. Ricorreranno al cartaceo solo nei casi in cui il documento elettronico non sia possibile e perseguiranno comunque il principio dell'economicità
- Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, verranno individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo, in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

Art. 43.

Riproduzione e conservazione dei documenti

I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalit  cartacee e sono conservati in modo permanente con modalit  digitali.

Art. 45.

Valore giuridico della trasmissione

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale

Art. 47.

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni tra PA avvengono di norma via e-mail
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: sono sottoscritte con firma digitale; sono dotate di protocollo informatizzato; sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
 - a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo;
 - b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle regole della Privacy

Art. 50.

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili (in via telematica) da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; con criteri di privacy previsti per legge;
2. I dati devono essere fruibili dalle altre amministrazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente. Non devono esserci oneri per l'utilizzo del dato, salvo il riconoscimento di eventuali extra-costi estranei al normale utilizzo dei dati

Art. 57. *Moduli e formulari*

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco dei doc. richiesti per i singoli procedimenti, moduli, etc.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari

Art. 58.

Modalità della fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato, che rimane proprietà della Amministrazione che lo ha inserito e che provvede alla sua gestione
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate all'utilizzo informatico dei dati di cui sono titolari
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni per favorire lo scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni (Modalità Porta Applicativa)

Art. 62.

Indice nazionale delle anagrafi

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici.

Art. 64.

Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La **carta d'identità elettronica** e la **carta nazionale dei servizi** costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica
3. E' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Art. 65.

*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica*

Raccomandazioni e criteri di validità per la
presentazione di documenti e istanze, con
l'uso dei certificati digitali, CNS, CIE, etc. e
della equipollenza dei vari sistemi

Art. 66.

*Carta d'identità elettronica e
carta nazionale dei servizi*

Norme e indicazioni da seguire per l'emissione e
l'utilizzo della CIE e della CNS

Art. 69.

Riuso dei programmi informatici

Le amministrazioni sono **obbligate** salvo motivate ragioni, a dare in comodato d'uso il software a tutte le amministrazioni che lo richiedano, completo di sorgenti e documentazione (Comma 1)

Le amministrazioni chiederanno alle ditte fornitrici la completa disponibilità del SW (Comma 3)

Art. 70.

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

1. Il CNIPA espone la Banca dati dei SW realizzati e disponibili per il riuso
2. Le amministrazioni sono obbligate a dimostrare il mancato utilizzo di un software, e il conseguente acquisto sul mercato, motivandone le ragioni

Considerazioni finali

Oltre che della concorrenza del pubblico, le aziende It si lamentano anche dei bassi investimenti in Information technology della Pa. Secondo Aitech-Assinform, l'associazione che riunisce le aziende It, la spesa totale nazionale in It ammonta all'1,9% del Pil, contro il 3,8% degli Stati Uniti e il 3% della media europea.

Considerazioni finali

La spesa It della Pa italiana è di 2,9 milioni di euro (anno 2004, equivalente a 12% della spesa totale), pari a poco più della metà di quella francese (5,1 milioni di euro) e tedesca (5,9 milioni) e a quasi un terzo di quella inglese (8,8 milioni). Ma è il dato sulla spesa in rapporto alla popolazione, che secondo gli industriali esprime il ritardo italiano.

Considerazioni finali

La nostra Pa, infatti, spende 51,3 euro in informatica per abitante, rispetto ai 147 euro spesi dall'amministrazione pubblica del Regno Unito per ogni suddito britannico, ai 96 euro dell'Olanda, agli 86 euro della Francia, 72 della Germania, 63 dell'Irlanda fino ai 56 euro spesi dalla Spagna.

Il confronto diventa impietoso se si considera quanto succede nei paesi nordici, con la Pa svedese che spende 254 euro per ogni cittadino, seguita da Danimarca con 232 euro e Finlandia con 188 euro. E per il prossimo futuro, se non interverranno nuovi fattori correttivi, le previsioni sono di un ulteriore arretramento.